



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 83/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA
DI REGGIO EMILIA (C.F. 01614660353) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 19/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed in particolare l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le garanzie nelle comunicazioni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 19/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato all’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in pari data con prot. AGCOM n. 64760;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti nel corso dell’istruttoria;

SENTITA la parte in audizione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, registro e CORECOM n. 19/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stato contestato all'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova (di seguito denominata Arcispedale) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dall'Arcispedale, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2015, è emerso che l'Arcispedale aveva destinato:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di euro: 4.372,48 pari al 4,96 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 88.113,98);
- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 48.973,33, pari al 55,58% del totale delle spese sopraindicato;
- € 33.692,00 su altri mezzi di comunicazione.

L'Arcispedale avrebbe pertanto violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario (...) per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

2. Deduzioni dell'Arcispedale ed approfondimenti istruttori

Con nota prot. 142 del 4 gennaio 2017, l'Arcispedale comunicava che alcuni importi erano stati non correttamente imputati al momento della dichiarazione e chiedeva contestualmente di essere sentito in audizione dall'Autorità, per verificare in contraddittorio quanto sostenuto.

In accoglimento della richiesta, e dopo numerose interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la parte, l'Autorità a mezzo PEC prot. 13930 del 7 marzo 2017 ha convocato l'audizione all'Arcispedale per il giorno 15 marzo 2017, ore 12:30, presso gli Uffici del Servizio ispettivo, registro e CORECOM di Napoli.

Durante l'audizione i rappresentanti dell'Arcispedale hanno fatto presente che, alla luce del riconteggio effettuato a seguito della notifica dell'avviso di avvio di procedimento sanzionatorio ricevuto, effettivamente erano state inserite alle voci “*su quotidiani e periodici*”, “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*” e “*su altri mezzi di comunicazione*”, alcune spese che dovevano essere invece diversamente catalogate.

In particolare, è emerso che:

- per quanto concerne la voce su “*quotidiani e periodici*” all'importo iniziale di € 4.372,48 andavano sommati gli importi di € 1.076,04 relativo ad un banner della “*Campagna 5 per mille*” sul quotidiano “*Reggio on line*”, erroneamente imputato a concorrere la voce “*emittenti radiofoniche e televisive nazionali*”, ed € 4.880,00 relativo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla pubblicazione della campagna stessa, erroneamente imputato a concorrere le somme impegnate per pubblicità su radio e tv locali.

Il totale delle spese imputate sulla voce “*su quotidiani e periodici*” ammonta ad € 10.328,52

- per quanto concerne la voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*”, in considerazione di quanto sopra espresso, all’importo iniziale di € 48.973,33 andavano detratte le somme di € 4.880,00 nonché la somma di euro 35.888,33 relative a “spese di produzione e realizzazione di programmi e servizi televisivi.

Il totale delle spese imputate sulla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*” ammonta ad € 8.702,67

- per quanto concerne le altre voci su “*emittenti radiofoniche e/o televisive nazionali*”, e “*su altri mezzi di comunicazione*”, i valori vengono azzerati perché le relative somme sono state imputate alle voci principali, e la somma di € 22.265,00 relativa alla pubblicazione su Pagine Bianche è riferibile a mera elencazione di numeri telefonici dell’Arcispedale sulla pubblicazione, e quindi altresì da non considerarsi ai fini della comunicazione istituzionale.

Dall’esame congiunto di detta documentazione è risultata destinata alla voce di pubblicità su giornali quotidiani e periodici la somma di € 10.328,52 pari al 54,27% del totale delle spese pubblicitarie da considerarsi ai sensi del *Tusmar* (€ 19.031,19).

3. Valutazioni dell’Autorità

Nel corso dell’istruttoria ed a seguito dell’audizione è emerso che la iniziale contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l’acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare a giornali quotidiani e periodici era basata su una errata prospettazione da parte degli Uffici amministrativi dell’Arcispedale.

Infatti, nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, si è rilevato un errore di classificazione mediante l’erronea imputazione di spese sostenute per pubblicità su testate on line alla voce “*su emittenti radiofoniche e televisive*”, inoltre includendo nel computo la spesa relativa alla mera elencazione dei numeri telefonici dell’Arcispedale effettuata sulle “*Pagine Bianche*”. Sono state altresì rimosse dal computo totale le spese per oneri di concessione su spazi pubblicitari nonché le spese di produzione e realizzazione di programmi e servizi televisivi.

All’esito della necessaria riclassificazione, come sopra illustrato, la situazione della ripartizione è la seguente:

le **spese totali** ammontano ad € **19.031,19**, di cui:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- € 10.328,52, pari al 54,27% su “giornali quotidiani e periodici”;
- € 8.702,67, pari al 45,73% su “emittenti radiofoniche e/o tv locali”.

Pertanto sulla base dei nuovi dati forniti dall’Arcispedale nel corso dell’ulteriore istruttoria condotta da questo Servizio a seguito della contestazione, risultano rispettate tutte le quote con riferimento all’esercizio finanziario 2015, e nello specifico quella a favore dei giornali quotidiani e periodici per fini di pubblicità.

CONSIDERATO che, sulla base dei nuovi dati, la dichiarazione relativa all’esercizio finanziario 2015, risulta essere modificata e dal nuovo computo risultano, quindi, rispettate le percentuali di somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale da destinare alla voce su stampa periodica e quotidiana prevista dall’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all’irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 19/16/SIR del 21 dicembre 2016 avviato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

La presente delibera è notificata all’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi